AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 400
19 maggio 2021

Fasc. Anac n. 234/2021

Oggetto
Inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 1 d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis*.

Riferimenti normativi
Art. 7 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave
Commissario straordinario di ente pubblico di livello regionale.

Massima.
Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1 lettera c) del d.lgs. n.39/2013 qualora colui che sia stato consigliere regionale assuma l'incarico di commissario straordinario di ente pubblico di livello regionale, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento.

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 19 maggio 2021

Delibera

Considerato in fatto

Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni aventi a oggetto una presunta ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis*, conferito al sig *omissis*, già consigliere regionale della Regione *omissis*.

A seguito delle verifiche effettuate da questa Autorità, attraverso la consultazione sia dei siti istituzionali del Consorzio e della Regione *omissis*, sia delle visure camerali, è emerso che il sig. *omissis* ricopre:

- la carica di consigliere regionale della Regione *omissis* dal 21.05.2018 (elezione convalidata con DCR n. 76 del 31.07.2018);
- l'incarico di Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis*, conferito con Decreto del Presidente della Regione *omissis*, Dott. *omissis*, n. 83 del 29.09.2020 per la durata di 6 mesi, fino al 29.03.2021.

Questa Autorità, previa conforme deliberazione del Consiglio, con nota protocollo n. 11894 del 10.02.2020, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di vigilanza, in merito alla presunta inconferibilità dell'incarico di Commissario del Consorzio, attribuito al sig. *omissis*, già consigliere regionale surrogato della Regione *omissis*.

Contestualmente, non avendo riscontrato il provvedimento di cessazione della carica di consigliere regionale, è stata evidenziata l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, fra la carica di consigliere regionale della Regione *omissis*, rivestita dal sig. *omissis* dal 21.05.2018, e l'incarico di Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis*, conferito al medesimo soggetto, con Decreto del Presidente della Regione *omissis* n. 83 del 29.09.2020, per la durata di 6 mesi.

Con nota prot. n. 14488 del 18.02.2020 il Presidente della Regione *omissis* ha presentato le proprie controdeduzioni, con richiesta di archiviazione del procedimento, per:

- insussistenza di ipotesi di inconferibilità ex art. 7 co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013;
- insussistenza di ipotesi di incompatibilità ex art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Con nota prot. n. 16997 del 26.02.2020 anche il RPCT del Consorzio ha presentato le proprie controdeduzioni, con richiesta di archiviazione del procedimento in relazione al sig. *omissis*, per:

- inapplicabilità del d.lgs. n. 39/2013 al Consorzio;
- in subordine, insussistenza di ipotesi di inconferibilità ex art. 7 co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Da ulteriori verifiche effettuate da questa Autorità, tramite visura camerale del Consorzio aggiornata alla data del 5 maggio 2021, è emerso che l'incarico di Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis*, conferito con Decreto del Presidente della Regione *omissis*, Dott. *omissis*, n. 83 del 29.09.2020 per la durata di 6 mesi, fino al 29.03.2021, è stato confermato con atto di nomina del 12.04.2021, fino alla data del 12.10.2021.

A conferma di quanto riscontrato dall'Autorità è pervenuta un'ulteriore segnalazione di proroga dell'incarico di Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* al sig. *omissis*, avvenuta con Delibera di Giunta Regionale del *omissis* n. 71 del 31.03.2021, per la durata di ulteriori 6 mesi.

Considerato in diritto

1. *Applicabilità dell'inconferibilità ex art. 7, co. 1, lett. c)*

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile è l'art. 7, co. 1 del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: "*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale.*"

L'amministrazione regionale del *omissis* nelle controdeduzioni presentate ha chiesto l'archiviazione del procedimento in relazione al sig. *omissis*, per insussistenza di ipotesi di inconferibilità ex art. 7 co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, ritenendo che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* rientri nella categoria degli enti pubblici di livello provinciale e non regionale.

Le motivazioni addotte sostegno della suddetta tesi sono state le seguenti:

- la Giunta della Regione *omissis*, nel conferire al sig. *omissis* l'incarico di commissario straordinario del Consorzio, si è attenuta all'orientamento Anac n. 23/2015, in cui l'Autorità avrebbe dapprima stabilito che i consorzi industriali costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL siano riconducibili alla nozione di ente pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 e successivamente avrebbe classificato i consorzi industriali come enti pubblici di livello provinciale o comunale, ritenendo applicabile l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013;
- la Regione esercita sul Consorzio solo una vigilanza in conformità, come espressamente stabilito dalla normativa statale.

Con nota prot. n. 16997 del 26.02.2020 anche il RPCT del Consorzio ha presentato le proprie controdeduzioni, con richiesta di archiviazione del procedimento, per:

- inapplicabilità del d.lgs. n. 39/2013, in quanto il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* non sarebbe riconducibile agli enti pubblici di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, per insussistenza dei tre requisiti indicati dalla norma (istituiti, vigilati, finanziati da p.a.);
- in subordine, insussistenza di ipotesi di inconferibilità ex art. 7 co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, ritenendo che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* rientri nella categoria degli enti pubblici di livello provinciale e non regionale.

Le argomentazioni addotte dall'amministrazione regionale e dal Consorzio, a sostegno della tesi secondo cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* rientri nella categoria degli enti pubblici di livello provinciale e non regionale, risultano essere prive di pregio, in quanto:

- con l'orientamento n. 23/2015 l'Anac ha affermato l'interpretazione di carattere generale secondo cui "*I consorzi industriali costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000, sono riconducibili nella nozione di ente pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013";*
- l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013, richiamato nell'orientamento, statuisce che "*per «enti pubblici»*" si intendono *"gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".* Ne consegue che i Consorzi industriali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL sono enti pubblici, il cui livello (nazionale, regionale o locale) deve essere determinato caso per caso;
- la successiva precisazione, contenuta nell'orientamento n. 23/2015, rappresenta l'applicazione, al caso concreto esaminato, del principio generale su enunciato. Quindi, con specifico riferimento alla fattispecie concreta esaminata in quell'orientamento, viene precisato che "*Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), dello stesso decreto legislativo, è inconferibile ai componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni, l'incarico di componente del consiglio di amministrazione o di Presidente del consorzio, nel caso in cui a tali soggetti siano attribuiti poteri gestionali diretti*";

- l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013 non richiede la sussistenza contestuale dei requisiti di istituzione, vigilanza e finanziamento da parte di una pubblica amministrazione. Pertanto, la sussistenza anche di uno solo dei tre requisiti (vigilanza da parte della Regione *omissis* nel caso in esame), vale a qualificare il Consorzio quale ente pubblico di livello regionale;

- l'ultima frase dell'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 precisa che per «enti pubblici» si intendono anche quelli i cui amministratori siano da nominati da una pubblica amministrazione. Ed il Consorzio in esame ricade proprio nella tipologia delineata dall'ultima frase di tale articolo, considerato che la nomina del commissario straordinario è avvenuta con decreto del presidente della giunta regionale. Pertanto, trattandosi di ente vigilato dalla Regione, come dichiarato dallo stesso Presidente della Regione *omissis* nelle controdeduzioni – e trattandosi di ente in cui la nomina degli amministratori avviene da parte della Regione, la natura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* non può che essere quella di ente pubblico di livello regionale.

Quindi, in conformità all'orientamento Anac n. 23/2015 correttamente interpretato e alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* sia riconducibile alla nozione di ente pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013.

Non appaiono dubbi neppure sull'ambito di operatività regionale dell'ente pubblico in esame.
Infatti, l'art. 2 co. 1 dello Statuto del Consorzio elenca nel dettaglio i 23 enti appartenenti al Consorzio, tra cui l'Ente Regione *omissis*. Gli altri n. 22 enti sono costituiti da: n. 16 comuni in provincia di *omissis*, n. 4 comuni in provincia di *omissis*, dalla Provincia di *omissis* e dall'Ente Provinciale per il Turismo di *omissis*.

Inoltre, per specifica disposizione statutaria (art. 2, co. 2) viene citata la Regione quale ente che può prendere parte al Consorzio, con la conseguenza di determinarne anche l'ambito di operatività: "*Possono far parte del Consorzio, la Regione, i Comuni il cui territorio è ricompreso all'interno del comprensorio consortile, gli Enti pubblici o privati, gli istituti di credito ed associazioni imprenditoriali operanti nel territorio regionale, che abbiano tra gli scopi sociali l'obiettivo dello sviluppo economico e produttivo del territorio di pertinenza consortile*".

Quindi, anche in base alle disposizioni statutarie sopra richiamate, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di *omissis* rientra nella categoria degli enti pubblici economici, di livello regionale, già solo per l'appartenenza ad esso dell'ente Regione *omissis*.

Peraltro, la tesi sostenuta dall'Autorità in merito all'ambito regionale del Consorzio, trova conferma in quanto dichiarato dalla stessa amministrazione regionale del *omissis* nelle controdeduzioni presentate. Il Presidente della Regione ha infatti precisato che la nomina del Commissario Straordinario del Consorzio è avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 2020, su conforme proposta della competente struttura regionale, "*per consentire la ricostituzione dei relativi organi statutari e garantire nelle more il funzionamento dello stesso*", in attuazione dell'art. 7, co. 2. della legge regionale *omissis*. Prosegue il Presidente della Regione, evidenziando che "*Tale ultima disposizione normativa, infatti, attribuisce alla Regione, in quanto autorità deputata alla vigilanza dei consorzi industriali, il potere di nomina di un commissario ogni qual volta gli organi ordinari dell'ente non siano in grado di operare.*" Successivamente, con decreto del Presidente della giunta regionale n. 83 del 2020, è stata formalizzata la nomina del sig. *omissis*.

Da quanto affermato dal Presidente della Regione *omissis* nelle controdeduzioni pervenute, si evince con chiarezza che la Regione:

- è l'autorità deputata alla vigilanza del Consorzi industriali, compreso quello di *omissis*;
- ha il potere di nomina di un commissario straordinario nell'ipotesi in cui il Consorzio non sia in grado di operare (art. 7, co.2., legge regionale *omissis*);
- ha proceduto alla nomina del commissario straordinario del Consorzio, con decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 2020, su precedente deliberazione della giunta.

A sostegno della tesi dell'Autorità in merito all'ambito regionale del Consorzio, si richiama anche la massima n. 7 del 2019, a seguito della Delibera ANAC n. 450 dell'8 maggio 2019, in cui è stato precisato che una IPAB è da ritenersi ente pubblico di ambito territoriale locale qualora le attività dell'ente siano esercitabili nel solo ambito di un Comune e qualora la nomina degli organi dell'ente sia totalmente affidata allo stesso Comune.

Ne consegue che un ente pubblico, in cui la nomina degli organi è affidata alla Regione, non possa essere ritenuto di ambito territoriale locale, bensì regionale.

Con riferimento ai poteri attribuiti al commissario del consorzio, si evidenzia che il decreto di conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Regione *omissis*, Dott. *omissis*, n. 83 del 29.09.2020 ha stabilito, per quanto di interesse, che *"il Commissario … ha il compito di adottare ogni provvedimento necessario per l'attuazione della legislazione regionale in materia di distretti industriali e sistemi produttivi locali e per la temporanea amministrazione e gestione dell'Ente commissariato*".

Da quanto sopra riportato, si evince la sussistenza di deleghe gestionali in capo alla figura del Commissario straordinario del Consorzio che, per tali ragioni, rientra nella definizione di amministratore di ente pubblico, di livello regionale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Pertanto, tenuto conto di quanto già riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché di quanto fin qui riportato, l'incarico di Commissario del Consorzio - provvisto di poteri di amministrazione e gestione dell'ente commissariato e, quindi, di deleghe gestionali - attribuito al sig. *omissis*, già Consigliere Regionale della Regione *omissis*, risulta inconferibile, in quanto incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. 39/2013.

Si evidenzia inoltre che la regione *omissis* ha riconfermato il sig. *omissis* nell'incarico di commissario straordinario del Consorzio, con DGR n. 71 del 31.03.2021 e successivo atto di conferimento del 12.04.2021, fino alla data del 12.10.2021.

Si ritiene quindi necessario precisare che anche l'incarico confermato in data 12.04.2021, in pendenza del presente procedimento di vigilanza, risulta inconferibile.

Infatti, come già precisato da questa Autorità nella delibera ANAC n. 445 del 2020, al fine di computare il periodo di interdizione, occorre tener presente che il Sig. *omissis* è cessato dalla carica di consigliere regionale in data 16.04.2020. Prendendo tale data quale dies a quo della decorrenza del periodo di inconferibilità previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, comunque il periodo di raffreddamento di due anni, ad oggi, non sarebbe ancora decorso, in quanto spirerebbe in data 16.04.2022.

In merito si richiama la massima formulata nella delibera n. 445/2020: "*Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi*

sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile."

L'interesse pubblico alla tutela dell'immagine e all'imparzialità dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità.

Quindi, nel caso concreto in esame, il periodo di raffreddamento, iniziato con la cessazione dalla carica di consigliere regionale in data 16.04.2020, ha subito una sospensione con l'assunzione dell'incarico – inconferibile - di Commissario straordinario del Consorzio in data 29.09.2020, fino alla scadenza del 29.03.2021. Pertanto il periodo di raffreddamento rispettato è stato solo di 5 mesi, a fronte dei 2 anni richiesti dalla norma.

Tanto premesso, anche l'incarico di commissario straordinario del Consorzio, confermato con DGR n. 71 del 31.03.2021 e successivo atto di conferimento del 12.04.2021, fino alla data del 12.10.2021, risulta inconferibile, in quanto non risulta decorso il periodo di raffreddamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. 39/2013, pari a due anni.

2. Inapplicabilità dell'incompatibilità ex art. 11 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013

In materia di incompatibilità, la fattispecie astrattamente applicabile è l'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: "*…gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico*".

Tuttavia, come comunicato dall'amministrazione regionale del *omissis*, il sig. *omissis* è cessato dalla carica di consigliere regionale in data 16.04.2020, come risulta dalla deliberazione di presa d'atto del Consiglio Regionale *omissis* n. 97 del 20.04.2020.

La cessazione delle funzioni connesse alla carica di consigliere regionale ha pertanto determinato il venir meno di ogni ipotesi di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

3. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che "*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (…) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni*".

In ossequio al suddetto art. 20 d.lgs. n. 39/2013, il Decreto del Presidente della Regione *omissis* n. 83 del 29.09.2020 con cui è stato conferito la prima volta l'incarico di commissario straordinario al sig. *omissis*, precisa che: "*…l'efficacia della nomina di cui al punto 1) è subordinata all'acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, sottoscritta dal Sig. omissis, ai sensi del Dlgs n. 39/2013*".

Nelle controdeduzioni inviate tanto dal Presidente della Regione *omissis*, quanto dal RPCT del Consorzio, non si fa alcun accenno alle suddette dichiarazioni, nonostante nella comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità abbia chiesto chiarimenti in merito: "*Si chiede pertanto agli RPCT in indirizzo di chiarire se le suddette dichiarazioni siano state effettivamente acquisite, risultando inefficace ab origine la nomina sprovvista di tali dichiarazioni.*"

Si evidenzia inoltre che l'incarico di commissario straordinario del Consorzio è stato confermato con DGR n. 71 del 31.03.2021 e successivo atto di conferimento del 12.04.2021, fino alla data del 12.10.2021, in pendenza del presente procedimento di vigilanza e le dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013 non risultano pubblicate né sul sito istituzionale della Regione, né in quello del Consorzio.

Occorre, pertanto, che l'amministrazione conferente accerti se le suddette dichiarazioni – che dovrebbero essere state rilasciate all'atto di entrambi i conferimenti e dovrebbero essere pubblicate - siano state effettivamente acquisite, risultando inefficace ab origine la nomina sprovvista delle dichiarazioni suddette.

Il contenuto delle suddette dichiarazioni deve poi essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione interessata, anche al fine dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

4. Sanzioni previste dall'art. 18 d.lgs. n. 39/2013

Il legislatore del d.lgs. n. 39/2013 all'art. 18 ha previsto, in caso di violazione della disciplina ivi contenuta e al ricorrere di taluni requisiti, una sanzione di tipo interdittivo gravante sull'organo conferente: "*I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (...) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza*".

In merito si richiama la sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 che ha chiarito che l'art. 18 attribuisce la competenza in ordine all'attività sanzionatoria esclusivamente al RPCT dell'ente interessato, il quale, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18.

Per quanto inerente alla sanzione interdittiva comminabile all'organo conferente (divieto di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari tre a mesi) l'Autorità (cfr. del. n. 67/2015 e 833/2016) ha specificato che essa deve ritenersi una sanzione personale, fissa e non graduabile, che non può essere irrogata a prescindere da una indagine sull'elemento psicologico di chi deve subirla.

Spetta al RPCT dell'ente conferente la valutazione, in sede di procedimento sanzionatorio, dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente previsto dall'art. 18 d.lgs. 39/2013 - tenendo conto - ai fini dell'accertamento e del grado delle responsabilità soggettive - delle peculiarità del caso di specie.

Si evidenzia che, nel caso in esame, l'incarico di commissario straordinario del Consorzio è stato confermato con atto del 12.04.2021 fino alla data del 12.10.2021, in pendenza del presente procedimento di vigilanza.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. c), dell'incarico di Commissario straordinario del Consorzio attribuito in data 29.09.2020, fino al 29.03.2021 e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013;
- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. c), dell'incarico di Commissario straordinario del Consorzio confermato con atto del 12.04.2021 fino alla data del 12.10.2021 e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013;
- di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere, al RPCT dell'ente conferente, la valutazione, in sede di procedimento sanzionatorio, dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente previsto dall'art. 18 d.lgs. 39/2013 - tenendo conto - ai fini dell'accertamento e del grado delle responsabilità soggettive - delle peculiarità del caso di specie e tenendo conto che l'incarico inconferibile è stato confermato, con atto del 12.04.2021 fino alla data del 12.10.2021, in pendenza del presente procedimento di vigilanza.

All'esito dell'attuale accertamento compiuto dall'Autorità, il RPCT competente deve:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità - come accertata dall'ANAC - e la conseguente nullità di entrambi gli atti di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti ed adottare i provvedimenti conseguenti;
2. accertare, unitamente all'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013 ed avviare il relativo procedimento, nell'ipotesi di dichiarazione mendace di cui al comma 5 del medesimo articolo;
3. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento.

Si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per

la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

- il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra;
- gli enti interessati sono tenuti a pubblicare copia della presente delibera, nella versione anonimizzata approvata dal Consiglio dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione".

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente